



ODG

N. 412

Evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020 - Cura e manutenzione del verde pubblico e privato lungo le strade piemontesi

Presentato da:

FAVA MAURO (primo firmatario) 07/10/2020, MOSCA MICHELE 07/10/2020, GAGLIASSO MATTEO 07/10/2020, GAVAZZA GIANLUCA 07/10/2020, LEONE CLAUDIO 07/10/2020, MARIN VALTER 07/10/2020, PERUGINI FEDERICO 07/10/2020, PROTOPAPA MARCO 07/10/2020, POGGIO GIOVANNI BATTISTA 07/10/2020, CERUTTI ANDREA 07/10/2020, NICOTRA LETIZIA GIOVANNA 07/10/2020, CANE ANDREA 07/10/2020

Richiesta trattazione in aula

Presentato in data 07/10/2020

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO

*ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,*

OGGETTO: Evento alluvionale del 2 e 3 ottobre 2020 - Cura e manutenzione del verde pubblico e privato lungo le strade piemontesi

Premesso che:

- in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito duramente il territorio piemontese nelle giornate del 2 e 3 ottobre u.s. molte strade statali, provinciali, comunali e vicinali piemontesi non sono più percorribili a causa di eventi franosi e, soprattutto, per la presenza di piante, fronde ed arbusti caduti sul manto stradale;
- a causa degli eventi alluvionali e di intense precipitazioni piovose e nevose che colpiscono il territorio piemontese, si verifica sempre più spesso che lungo le strade comunali, provinciali e statali piemontesi siano presenti piante, fronde e arbusti che impediscono la normale percorribilità e il transito;
- le Province, la Città Metropolitana di Torino ed i Comuni piemontesi, ed i legittimi proprietari dei fondi prospicienti le strade sono tenuti alla messa in sicurezza dei cigli stradali;
- l'art. 29 del Codice della strada prevede che i proprietari di terreni confinanti con le strade qualora lungo il confine della strada vi siano siepi o piante, hanno l'obbligo di far sì che i rami e le siepi non invadano la strada stessa e non impediscano all'utenza di vedere dalle distanze utili;
- le Province, la Città Metropolitana di Torino ed i Comuni piemontesi, per quanto di loro competenza, debbono assicurare la tutela della pubblica incolumità mediante la cura e manutenzione del verde pubblico e privato;
- al fine di impedire danni alle persone ed alle cose e assicurare il normale transito lungo le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico, si rende necessario ed opportuno e con massima urgenza che le Province, la Città Metropolitana ed i Comuni piemontesi, relativamente al territorio di loro competenza, si facciano carico di imporre a tutti i proprietari confinanti con strade suddette di provvedere a:
 1. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;

2. Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;

3. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;

4. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

5. Manutene e mantenere, in corrispondenza delle curve e degli incroci presenti lungo le strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 metri dall'inizio delle curve e degli incroci;

6. Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale e/o in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada principalmente se l'apparato radicale sviluppatosi al di sotto del piano stradale ne comporti la deformazione;

7. Eseguire con la massima tempestività i lavori di taglio, o potatura delle piante e delle siepi ogni qualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.

- i predetti interventi da parte degli Enti pubblici e soggetti privati permetteranno di assicurare una maggior sicurezza nel caso di calamità naturali così come avvenuto in seguito agli ultimi eventi alluvionali che hanno interessato il territorio piemontese.

Tutto ciò premesso,

il Consiglio regionale,

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale

- a farsi portavoce presso le Province, la Città Metropolitana di Torino ed i Comuni piemontesi affinché pongano in essere gli atti utili e necessari volti ad assicurare la tutela della pubblica incolumità mediante la cura e manutenzione del verde pubblico e demaniale lungo le strade di loro competenza;

- a rivolgere alle Province, alla Città Metropolitana di Torino ed ai Comuni piemontesi un formale invito affinché con la massima urgenza si facciano carico, relativamente al territorio di loro competenza, di imporre a tutti i proprietari confinanti con le strade statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico di provvedere a:

1. Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante;

2. Tagliare i rami, delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, che restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade;
3. Rimuovere immediatamente alberi, ramaglie, fogliame e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa;
4. Adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;
5. Manutene e mantenere, in corrispondenza delle curve e degli incroci presenti lungo le strade, le siepi, le ramaglie e le piantagioni ad un'altezza non superiore ad un metro dal piano stradale, per non impedire la visibilità e ciò a partire da 20 metri dall'inizio delle curve e degli incroci;
6. Rimuovere completamente piante, alberi e arbusti collocati lungo il confine stradale e/o in posizione non conforme con le disposizioni del Codice della Strada principalmente se l'apparato radicale sviluppatosi al di sotto del piano stradale ne comporti la deformazione;
7. Eseguire con la massima tempestività i lavori di taglio, o potatura delle piante e delle siepi ogni qualvolta avvenga un'invasione nella proprietà pubblica.